



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 1114 DEL 20 APR. 2017

OGGETTO: Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa instaurato innanzi il giudice di Pace di Castelvetro dal Sig. Martino Sante Roberto. Nomina difensore Avv. Daniela Grimaudo.

L'anno duemiladiciannetti il giorno venti del mese di aprile in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
SIGNORELLO Girolamo
FALCO Giovannella
LI CAUSI Nicola
ETIOPIA Giuseppa
NOTO Antonina Daniela

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

| | pres. | ass. |
|-------------|-------|------|
| - Sindaco | X | |
| - Assessore | X | |

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

P R E M E S S O:

CHE il Sig. Martino Sante Roberto, nato a _____ il _____
residente a _____ nella Frazione di _____
via _____ elettivamente domiciliato in
Castelvetrano via Lazzaretto, presso lo studio dell'Avv. Filippo
Inzirillo, ha notificato in data 16/03/2017 l'opposizione a sanzione
amministrativa promossa innanzi il Giudice di Pace di
Castelvetrano, avverso l'ingiunzione di pagamento n° 257 del
05.11.2016, elevato dalla Polizia Municipale di Castelvetrano;

VISTA la nota prot. int. Leg./G. n. 121 del 10/04/2017, a firma
dell'Avv. Daniela Grimaudo, con la quale si relaziona al Sindaco in
merito all'opportunità di costituirsi in giudizio e l'annotazione
favorevole dello stesso;

CHE l'Amministrazione comunale ritiene opportuno e necessario,
per le motivazioni riportate nella nota dell'Ufficio Legale citata,
costituirsì ritualmente in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di
Castelvetrano;

CHE risulta essere opportuno e necessario, per tutelare le ragioni
del Comune di Castelvetrano, nominare legale di fiducia dell'Ente,
per la rappresentanza e la difesa nel presente giudizio, l'Avvocato
Daniela Grimaudo conferendo alla stessa ogni facoltà di legge;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.3 del D.L.
n.174/2012;

VISTO lo Statuto comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

D E L I B E R A

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto:

1. **COSTITUIRSI IN GIUDIZIO** dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro, nel giudizio di opposizione avverso l'Ingiunzione di pagamento n° 257 del 05/11/2016, promosso dal sig. Martino Sante Roberto rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Inzirillo.
2. **NOMINARE** legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel superiore giudizio, l'Avvocato Comunale Daniela Grimaudo conferendo allo stesso ogni facoltà di legge.
3. **AUTORIZZARE** il legale del Comune di Castelvetro, in conformità alla normativa vigente in materia di privacy, al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.
4. **DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma II° della L.R. n. 44/1991.
5. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marca da bollo e di eventuali missioni tramite il servizio economato.

Dichiarare con apposita votazione unanime la presente deliberazione in conformità all'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE



**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetro, li **20 APR. 2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Procedere in Conferenza
13/11/17



Città di Castelvetro

Staff Sindaco Ufficio Legale

Piazza Umberto I, 91022 Castelvetro (Tp) - Tel. 0924-909335 / 0924-909337
Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle 14.00
Funzionario: Avv. Daniela Grimaudo e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: MARTINO Sante Roberto c/ COMUNE - OSA n° 41/2017
G.d.P. CV - udienza 19.04.2017

Al Sindaco
a mezzo pec

>>>>

Con il ricorso indicato in oggetto il Sig. Sante Roberto Martino chiede al G.d.P. di Castelvetro di annullare l'Ordinanza di Ingiunzione n° 257 del 5.11.2016 emessa dal Dirigente del Settore Polizia Municipale del Comune di Castelvetro, a seguito del Verbale di illecito amministrativo n° 03/SIAM del 5.07.2013, con cui si contestava l'assenza di autorizzazione all'apertura di uno stabilimento balneare nel litorale di Marinella di Selinunte.

Sostiene il ricorrente l'illegittimità del provvedimento atteso che la norma che si assume violata, l'art. 9 Legge 135/2001, era stata espressamente abrogata circa due anni prima della data dell'accertamento.

Esaminata la fattispecie, è emerso che pur rispondendo al vero quanto affermato, è anche vero che la norma in questione è stata sostituita da disposizioni che prevedono comunque la necessità di fornirsi di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in questione.

In applicazione del principio della Cassazione secondo cui è irrilevante *"... l'individuazione della norma applicabile ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge"* si ritiene di doversi costituire in giudizio per sostenere le ragioni dell'Ente e si chiede di provvedere all'adozione dei necessari atti amministrativi.

f.to Avv. Daniela Grimaudo